



COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: OCCORRE FAR RIFERIMENTO AL VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Posted on 8 Novembre 2020



Category: [Opere pubbliche](#)

Tag: [collegio consultivo tecnico](#)

In riscontro ad un quesito postogli, il MIT ha chiarito ([parere n.718/2020](#)) che per stabilire l'obbligatorietà della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, è necessario far riferimento **al valore stimato dell'appalto** e non all'importo a base di gara.

Ciò sul presupposto che l'art. 6 del D.L. Semplificazioni ha introdotto l'obbligo di nominare un Collegio Consultivo Tecnico solo per gli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria, attribuendo una mera facoltà alle stazioni appaltanti di costituire il suddetto organo negli appalti sotto-soglia

Tanto premesso, il Ministero ha chiarito che per **valore stimato** di un appalto - da prendere, quindi, in considerazione al fine di valutare l'eventuale superamento della soglia comunitaria - debba intendersi il valore derivante dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti.

Pertanto, **per determinare il valore stimato dell'appalto, all'importo a base d'asta devono esser aggiunti – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti.**

